

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1255)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RODA, MARIOTTI, CIANCA, CINGOLANI, BERGAMASCO
e FORTUNATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1960

Istituzione di un unico ordine dei ragionieri professionisti e dottori commercialisti

ONOREVOLI SENATORI. — Il progetto di legge che viene sottoposto alla vostra approvazione si propone di porre fine ad una situazione pregiudizievole sia per la professione di dottore commercialista che per quella di ragioniere e perito commerciale.

Attualmente le due professioni, che sono in realtà una duplice manifestazione della stessa identica professione, sono regolate rispettivamente dai decreti presidenziali 27 ottobre 1953, n. 1067 e n. 1068.

L'identità delle funzioni, previste dai suddetti ordinamenti e da quelli che li hanno preceduti, hanno creato una situazione, se non di netto antagonismo, quanto meno di turbamenti fra le due categorie professionali. Infatti, da un lato i dottori commercialisti insisterebbero perchè fossero loro riconosciute determinate esclusive e, dall'altro, i ragionieri, forti della loro secolare tradizione e giustamente dei diritti acquisiti durante un cinquantennio di un esercizio professionale, sotto ogni aspetto lodevole e importante ai fini soprattutto dell'economia nazionale, si oppongono, e con giusta ragione, ad una qualsiasi discriminazione rispetto ai primi.

È, d'altra parte, doveroso riconoscere che la stessa professione non può essere esercitata contemporaneamente da due categorie aventi titoli scolastici diversi, di cui l'uno universitario, l'altro di scuola media superiore, sia pure convalidato ed integrato da due anni di pratica effettiva e da un ulteriore severo esame di abilitazione.

La dinamica economica odierna in continuo sviluppo, lo Stato, che attraverso la nutrita legislazione, sempre più interviene nell'economia d'impresa, il dilatarsi sul piano europeo del mercato nazionale, impongono oggi una più vasta e completa preparazione nel campo aziendale, tale da indurre gli stessi ragionieri ad augurarsi che la professione libera, debba, d'ora innanzi, essere esercitata da laureati, previo, naturalmente, il riconoscimento dei diritti acquisiti dagli attuali ragionieri iscritti agli Albi professionali e dei praticanti che già si sono avviati sulla strada dell'esercizio della libera professione.

I ragionieri considerano la professione del dottore commercialista come la naturale evoluzione della loro stessa professione ed è per tale motivo che sono disposti alla soppressione della libera professione del ragioniere

e perito commerciale diplomato, affinché rimanga una sola professione dall'inconfondibile carattere economico, finanziario e statistico-contabile ad alto livello culturale, avente diritto al pari delle altre professioni, al riconoscimento delle esclusività delle proprie funzioni, tanto più necessario in un divenire che imporrà le più alte specializzazioni.

Basterebbe qui ricordare il fatto che anche negli altri Paesi del M.E.C. è da tempo in atto un processo di sempre maggiore qualificazione delle funzioni professionali proprie ai ragionieri ed ai dottori commercialisti per rendere opportuno e necessario un fronte comune delle due categorie, finalmente riunite, per ovvie considerazioni, non solo di prestigio ma soprattutto di opportunità pratica.

Pare a noi che, ove si ponga mente all'influenza determinante sull'indirizzo economico aziendale che tali professionisti esercitano, sia per interventi diretti nel settore imprenditoriale in veste di amministratori, sia in veste di consulenti, non si possa negare loro la esclusività di tali particolari funzioni.

Ne discende essere preciso compito ed interesse dello Stato difenderne le prerogative, in una con un controllo che si esplica attraverso l'ordinamento professionale, avente carattere pubblicistico.

Il presente progetto di legge, fra l'altro, garantisce una migliore tutela della professione unificata, contro le insidie di professionisti abusivi, non iscritti nell'albo: piaga che è necessario levare di mezzo nell'interesse della vita economica nazionale.

Per giungere ai fini più sopra richiamati, il progetto di legge prevede la soppressione della professione libera del ragioniere e perito commerciale e conseguentemente afferma che il diploma di ragioniere e perito commerciale, pur continuando a sussistere per adire agli impieghi pubblici e privati, tuttavia non abilita all'esercizio della libera professione del ragioniere.

Men che meno si pone, nelle condizioni attuali, il problema (che fu oggetto di scrupolosissimi pensamenti della categoria tutta dei ragionieri) della lesione dei diritti dei futuri diplomati che intendano abbracciare la libera professione. La statistica ci illumina al riguardo e ci dice che assai meno dell'uno

per cento di diplomati ragionieri si avvia alla libera professione.

D'altra parte insistere pregiudizialmente sull'attuale ordinamento basato sulla duplicità delle categorie aventi identico contenuto, significa non rendersi conto della attuale situazione di fatto che esige la qualifica professionale ad un più alto livello.

Naturalmente, al fine di salvaguardare da ogni pregiudizio i diritti acquisiti dai ragionieri che esercitano attualmente la libera professione e sono iscritti negli albi, è prevista la loro iscrizione di diritto negli albi dei commercialisti i quali pertanto si distingueranno in dottori o ragionieri a seconda del titolo di studio posseduto.

Sempre per salvaguardare i diritti acquisiti, è previsto per i ragionieri praticanti una volta per tutte un termine di tre anni, che consenta loro di effettuare la pratica e gli esami per ottenere l'iscrizione nell'Albo.

Scomparendo la professione del ragioniere, debbono pure cessare gli organi che la disciplinano: e pertanto il progetto di legge prevede l'abolizione del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali e dei Collegi periferici, trasferendo al Consiglio Nazionale dei Commercialisti e agli Ordini dei Commercialisti periferici i relativi beni, diritti ed obblighi.

Nel progetto di legge che vi presentiamo è necessariamente prevista una giusta rappresentanza nei Consigli degli Ordini dei ragionieri che affluiranno agli Ordini stessi. E poiché, i ragionieri sono numericamente, su piano nazionale, circa un terzo dei dottori commercialisti attualmente iscritti negli albi, pare giusto aumentare di un terzo il numero dei consiglieri rispetto all'ordinamento attuale; appunto per consentire un inserimento dei ragionieri che non leda i giusti interessi dei dottori commercialisti.

Conseguentemente si dovrà procedere a nuove elezioni dei Consigli degli Ordini e del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, per adeguarli alla nuova situazione.

Lo spirito informativo del presente progetto di legge è quindi di carattere transitorio, che abbia a consentire una dignitosa sistemazione delle attuali divergenze fra Ragionieri e Dottori Commercialisti, chiudendo

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una fase ormai superata nella disciplina della comune professione.

Sarà quindi indispensabile provvedere, successivamente, all'emanazione del nuovo ordinamento professionale del Commercialista.

Da trent'anni si sente parlare, nei rispettivi Ordini interessati, nelle annuali assemblee, nei periodici Congressi, di unificazione come la panacea di tutti i mali grandi o piccoli che siano, che affliggono le due professioni e del Ragioniere e del Dottore Commercialista.

È intuitivo che una unificazione nei limiti e con le finalità sopra enunciate, ovierebbe a

molti inconvenienti, aprirebbe nuovi orizzonti alla professione di economia e commercio, anche al di là del settore aziendale.

Un rinvio alla soluzione di detto problema, equivarrebbe a non capire il corso della evoluzione economica nel nostro e in altri Paesi che con noi hanno in comune larghi scambi e interessi.

Per contro sarà grande merito dell'attuale Corpo Legislativo se saprà, approvando il disegno di legge, chiudere in modo definitivo ed equo una ormai anacronistica controversia, superata nel tempo e dai fatti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le funzioni professionali previste dai decreti presidenziali in data 27 ottobre 1953 n. 1067 e n. 1068, sono riservate alla professione del dottore commercialista. La professione di Ragioniere e Perito Commerciale di cui al decreto presidenziale 27 ottobre 1953, n. 1068, è soppressa, salvi e impregiudicati i diritti acquisiti.

Il suddetto decreto presidenziale e le altre leggi precedenti sull'ordinamento della professione del Ragioniere sono abrogate: il diploma di ragioniere e perito commerciale non abilita all'esercizio della libera professione del ragioniere. Conseguentemente tutti gli iscritti ai Collegi dei Ragionieri alla data di promulgazione della presente legge vengono di diritto iscritti in via personale agli Ordini dei Dottori Commercialisti competenti per territorio con l'anzianità d'iscrizione risultante dall'Albo dei Ragionieri: il titolo professionale per tutti gli iscritti a tale Ordine sarà quello di Commercialista, preceduto dal titolo accademico di Dottore oppure da quello di Ragioniere.

Art. 2.

Il Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali e i Collegi dei Ragionieri e Periti Commerciali periferici cesseranno la loro attività entro tre mesi dalla data di promulgazione della presente legge restando definitivamente aboliti. I beni posseduti da tali Enti, passeranno di diritto, coi

rispettivi diritti ed obblighi, al Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed agli Ordini periferici dei Commercialisti competenti per territorio.

Art. 3.

I praticanti iscritti presso i Collegi dei Ragionieri potranno ottenere l'iscrizione *un tantum* nei tre anni successivi alla promulgazione della presente legge negli Albi dei Commercialisti previo esame da effettuarsi presso le sedi competenti per territorio degli Ordini dei Commercialisti.

Per l'effettuazione di tali esami avranno vigore le norme previste dalle precedenti leggi regolanti la professione del ragioniere.

Art. 4.

Nel Consiglio Nazionale dei Commercialisti e nei Consigli dei singoli Ordini dei Commercialisti periferici, dovranno essere riservati ai Ragionieri tanti posti nei rispettivi Consigli, proporzionalmente al numero dei Ragionieri iscritti agli Albi medesimi.

A tale fine il numero dei componenti i Consigli degli Ordini e del Consiglio Nazionale sono aumentati di un terzo.

Art. 5.

Nei sessanta giorni successivi alla promulgazione della presente legge, si dovrà provvedere da parte di ciascuno degli Ordini dei Dottori Commercialisti a indire nuove elezioni per la nomina del Consiglio; secondo quanto disposto dall'articolo 4 nei successivi quattro mesi, anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti dovrà essere rinnovato secondo le disposizioni dell'articolo 4.